



Città di Segrate ³

DIREZIONE SICUREZZA, AMBIENTE, POLITICHE SOCIALI
Sezione Servizi Sociali

“Concessione Centro Diurno Disabili”

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI



DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Segrate
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Direttore dell'esecuzione del contratto:	il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto



PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del Centro Diurno Disabili, d'ora in avanti CDD.

Il CDD è una struttura Socio Sanitaria integrata semi-residenziale che accoglie persone con livelli di fragilità compresi nelle cinque classi della scheda individuale (SIDi). L'obiettivo è la crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva della progressiva socializzazione e di sviluppo di capacità residue, consolidando livelli acquisiti attraverso spazi educativi e ricreativi.

Inoltre, il CDD rappresenta un punto d'appoggio per la vita familiare degli ospiti inseriti, sia a livello funzionale che relazionale.

A questo scopo potrà essere previsto uno sviluppo dinamico del servizio, attraverso l'implementazione di progetti complementari personalizzati, atti al miglioramento dell'offerta anche in collaborazione con altri soggetti che operano a favore delle persone disabili. La finalità ultima è di sfruttare al meglio le risorse del territorio per consentire ad alcuni disabili con discrete abilità (ma non autonomie) un miglioramento significativo nella qualità di vita. Pertanto, a insindacabile giudizio del Comune, potrà essere chiesta la gestione di ulteriori servizi dedicati alla disabilità, come sotto specificato (eventuali modifiche del contratto).

Il Concessionario dovrà inoltre gestire i servizi accessori indispensabili per la gestione del servizio:

- pulizia degli ambienti
- servizio di ristorazione
- servizio di trasporto

<i>Prestazioni oggetto dell'appalto</i>	<i>Importi presunti (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA</i>	<i>%</i>
Prestazione principale: Gestione Centro Diurno Disabili (annuo)	€ 607.831,80	77,44
Prestazione secondaria: Servizio mensa (annuo)	€ 62.000,00	7,90
Prestazione secondaria: servizio di trasporto (annuo)	€ 40.000,00	5,10
Prestazione secondaria: servizio pulizia degli ambienti (annuo)	€ 25.000,00	3,19
Prestazione secondaria: servizi integrativi per i frequentanti il CDD (annuo)	€ 50.000,00	6,37
a. Importo a base d'asta annuo ad utente (totale prestazioni senza oneri sicurezza da D.U.V.R.I.) [di cui per costi della manodopera]	€ 26.161,00 [€ ...]	
b. Oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I.	€ 0	
c. Importo complessivo annuo dell'appalto per massimo 30 utenti	€ 784.832,00	100
d. Importo complessivo dell'appalto per 60 mesi	€ 3.924.160,00	
e. Importo dell'eventuale proroga tecnica (pari a 6 mesi, a discrezione dell'Amministrazione)	€ 392.416,00	



Città di Segrate

<i>f. Totale senza quinto d'obbligo (= d. + e.)</i>	€ 4.316.576,00	
<i>h. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 1° contratto</i>	€ 0	
<i>i. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 2° contratto (rinnovo)</i>	€ 0	
<i>l. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo proroga tecnica</i>	€ 0	
<i>m. Importo delle eventuali modifiche del contratto di cui dell'art. 175, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016</i>	€ 863.315,00	
Importo massimo pagabile del servizio, incluso eventuali proroga tecnica, modifiche contratto	€ 5.179.891,00	

Il corrispettivo complessivo del servizio, da intendersi a misura, è pari a € **5.179.891,00** IVA esclusa.

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Il servizio decorre a partire dalla data di stipula del contratto e ha durata pari a 60 (sessanta) mesi. Tale decorrenza è prevista indicativamente per il giorno 01/11/2022.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare, eventualmente, il contratto per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi, tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per individuare il nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Tale opzione è da esercitarsi con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale. Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre l'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel presente capitolato all'aggiudicatario, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto di concessione potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- diminuzione della quota socio sanitaria riconosciuta da Regione Lombardia, per una percentuale di oltre il 10% rispetto alla media di quanto riconosciuto nei tre anni precedenti;
- eventuali aumenti riferiti al costo del personale determinati da rinnovi contrattuali nazionali;
- eventuali ulteriori servizi dedicati alla disabilità che l'Ente dovesse decidere di avviare.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 35 comma 4 del codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo del servizio, che costituisce un valore presunto, è calcolato considerando anche l'eventuale rinnovo/proroga tecnica/modifiche del contratto e corrisponde a € **5.179.891,00** IVA esclusa.

Nell'importo complessivo presunto è compresa la quota di fondo sanitario nazionale, stimata in base alla media di quanto versato da Regione Lombardia negli ultimi 4 anni, ovvero € 271.284,67 annui; detto importo totale potrà variare in base al numero di utenti inseriti e al budget concordato annualmente con ATS competente per conto di Regione Lombardia.



Città di Segrate

La gara sarà effettuata sul valore economico del costo del singolo utente, che verrà applicato annualmente e non potrà superare l'importo di **€ 26.161,00.=** (IVA esclusa).

Tale importo è al lordo della quota socio-sanitaria che dovrà quindi essere detratta, a conguaglio, della quota definita annualmente da ATS in base al ricalcolo periodico delle classi SiDi di ciascun utente; dovrà essere altresì detratta della quota del pasto che, per il Comune di Segrate, è a carico dell'utente.

Le offerte potranno, quindi, essere solo al ribasso rispetto a tale importo, a pena di esclusione.

L'aumento delle quote potrà essere riconosciuto in percentuale esclusivamente in relazione all'eventuale aumento contrattuale previsto per il personale.

Il Concessionario è abilitato a svolgere per l'intera durata della concessione i servizi socio-sanitari e i servizi accessori e connessi per garantire la gestione del CDD.

I proventi per l'attività di gestione sono costituiti da:

- tariffe per prestazioni rese remunerate dalla Regione Lombardia in applicazione della scheda SIDI relativamente all'accreditamento. Il pagamento dei proventi avviene in base alle procedure previste dalla Regione Lombardia.
- tariffe derivanti dalle rette socio assistenziali sostenute perlopiù dai Comuni di residenza degli ospiti, pari alla differenza fra la tariffa indicata e le entrate derivanti dalla quota sanitaria, con fatturazione mensile al Comune di residenza e/o al singolo utente, della quota di compartecipazione comunicata dal Comune, indipendentemente dai giorni di effettiva frequenza.
- fatturazione mensile del servizio e mensa al comune o al singolo utente in base a quanto verrà concordato da ogni singolo ente, calcolati in base ai giorni di effettiva frequenza.

Vengono, comunque, fatti salvi i conguagli annuali, assoggettati all'approvazione del concedente, in seguito all'eventuale variazione dell'entità del contributo "quota sanitaria" o a fatti straordinari di gestione. Tali conguagli dovranno essere suddivisi tra gli utenti frequentanti e addebitati, previo accordo, all'ente che si fa carico della retta, giustificando gli importi attribuiti.

In caso di variazioni dovute alle caratteristiche del singolo utente e rilevate in sede di P.E.I., tali spese dovranno essere addebitate esclusivamente all'utente interessato sentito l'ente pagante.

L'offerta economica presentata in sede di gara consisterà in una percentuale di sconto relativa alla retta di frequenza degli utenti del Centro Diurno Disabili degli utenti inviati dal Comune di Segrate; tale percentuale dovrà essere applicata anche all'eventuale attivazione di progetti individuali per servizi innovativi, integrativi o accessori, eventualmente attivati per i quali è prevista una retta di frequenza che richieda un apposito impegno di spesa. I progetti saranno realizzati dal Concessionario su richiesta dall'Assistente Sociale referente del caso.

Nell'ipotesi di introduzione di norme di legge o di applicazione di norme o disposizioni dettate dalla Regione che determinino variazioni significative nella struttura dei costi di gestione, l'ente gestore può richiedere al Concedente una variazione straordinaria delle rette. Il Comune concedente avvia le relative procedure di valutazione ed ha facoltà di accogliere o respingere le proposte avanzate dal Concessionario, a cadenza annuale.

Variazioni al ribasso delle quote di compartecipazione di Comuni ed utenti potrebbero verificarsi per effetto di riduzione dei costi, variazioni incrementative dei contributi regionali sanitari, o per il verificarsi di sopravvenienze attive di qualsiasi genere (contributi straordinari, donazioni, ecc.). Tali variazioni al ribasso, mai connesse a riduzione degli standard di servizio, formano oggetto di valutazione da parte del Comune con modalità analoghe a quelle stabilite per le variazioni incrementative delle rette.

Il gestore è tenuto a comunicare prontamente al concedente il verificarsi di situazioni che possono giustificare la riduzione delle rette, fatte salve le riduzioni già previste in fase di offerta. Il Comune ha – in ogni modo – facoltà di attivarsi autonomamente per acquisire tali informazioni e per promuovere la riduzione delle rette.



VOLTURA TEMPORANEA DELL'ACCREDITAMENTO

La Gestione del CDD è unica ed è affidata in esclusiva al Concessionario che ne assume la titolarità e le connesse responsabilità.

Il Concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti, poteri, oneri, obblighi e responsabilità inerenti alla titolarità dell'unità d'offerta indicata all'art. 1 e ciò sia per gli aspetti socio sanitari sia per le attività funzionali connesse alla gestione della struttura, con assunzione dei relativi oneri e fatta eccezione per quanto posto a carico del Concedente o di terzi in base al presente capitolato o alla vigente normativa.

In particolare, il Concessionario subentra nella titolarità dell'attività nonché dell'accreditamento e relativo contratto con Regione Lombardia, introitando direttamente le quote di Fondo Sanitario Regionale relative alla frequenza per classi SiDi dei singoli fruitori. Si provvederà pertanto ad avviare la procedura di trasferimento temporaneo dell'accreditamento come definito dalla DGR n. 3540/2012 con efficacia provvisoria limitata alla durata del contratto.

Il Concessionario si obbliga a gestire la struttura semiresidenziale e a mantenere i requisiti richiesti dalla DGR n. 18334/2004 e dalla DGR n. 3540/2012 inerenti l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e tecnologiche, le attività di gestione, la valutazione e il miglioramento della qualità dell'assistenza e dell'organizzazione, compreso il sistema informativo, il piano di gestione dell'emergenza e il piano delle manutenzioni ordinarie degli immobili con relativo registro.

Il Concessionario si obbliga, altresì, a mantenere lo standard qualitativo e di offerta di servizi attualmente in atto, con le modalità indicate al successivo articolo 2, che costituiscono per il Concessionario altrettante prescrizioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI DELLA TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Il soggetto aggiudicatario delle due unità d'offerta Centro Diurno Disabili dovrà adempiere tutte le obbligazioni gravanti su di esso in forza delle norme del presente capitolato, del relativo contratto di appalto, del progetto gestionale presentato in sede di gara nonché rispettare la normativa vigente specifica ([L.R. n.3 del 12 marzo 2008](#) "Governo della rete e dei servizi alle Persone in ambito sociale e socio assistenziale"; [D.G.R. n.7/18334 del 23 luglio 2004](#) "Definizione della nuova unità d'offerta Centro Diurno per persone con disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento"; [D.G.R. n.7/20763 del 16 febbraio 2005](#) ad oggetto "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per persone disabili"; [D.G.R. n.7/20943 del 16 febbraio 2005](#) "Definizione dei criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili").

Si richiamano, altresì, le seguenti normative regionali:

- **D.P.R. 14 gennaio 1997** "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
- **D.G.R. Lombardia n. 8496 del 26 novembre 2008** "Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta socio-sanitarie";
- **D.G.R. Lombardia n. 7438 del 13 giugno 2008** "Individuazione delle unità di offerta socio sanitarie";
- **D.G.R. Lombardia n. 19874 del 16 dicembre 2004** "Prima definizione del sistema tariffario della Comunità alloggio Socio-Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone Disabili (CDD) in attuazione delle D.G.R. Lombardia n. 18333 e 18334 del 23 luglio 2004";
- **D.G.R. Lombardia n. 399 del 5 agosto 2010** "Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario regionale delle prestazioni erogate nelle RSA, nelle RSD, nei CDI, nei CDD, nelle CSS e negli hospice";
- **D.G.R. Lombardia n. IX/2734 del 22 dicembre 2011** "Testo unico delle regole di gestione del sistema sociosanitario regionale";



- **D.G.R. Lombardia n. 9/937 del 1 dicembre 2010** – “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2011”;
- **D.G.R. Lombardia n. X/2569 del 31 ottobre 2014** – “Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo (a seguito di parere della commissione consiliare relativamente all'allegato 1)”;
- **D.G.R. X/4702 del 29/12/2015** “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2016”.

Oltre alle predette deliberazioni dovranno essere rispettati gli adempimenti ancora in vigore e previsti nella [D.G.R. X/2569 del 31.10.2014](#) **“Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo”**, ad aderire alle clausole specifiche dello “Schema tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e le unità di offerta socio sanitarie accreditate” approvato da Regione Lombardia con **DGR n. X/2989 del 23.12.2014**, e ad impegnarsi a rispettare e applicare quelli previsti in tutti gli adottati o adottandi atti della medesima Regione che richiedano nuovi adempimenti agli enti gestori di unità d'offerta socio sanitarie.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

2.1 LA SEDE

Il C.D.D. ha sede nel quartiere di Rovagnasco - Villaggio Ambrosiano, in via Manzoni angolo via San Carlo, al piano terra e primo piano di una struttura priva di barriere architettoniche, che accoglie anche una palestra, un Centro Socio Educativo e il Centro Riabilitativo “Don Gnocchi”.

La struttura dedicata al C.D.D. comprende: una cucina, una sala da pranzo, 3 aule per attività e laboratori, un'infermeria, un ufficio, i servizi per gli utenti e per il personale, nonché una parte di giardino dedicata.

Il servizio è stato accreditato per n. 30 posti con Delibera di Giunta Regionale n. 8/003051 del 1 agosto 2006. Nell'allegato A è riportata la planimetria degli spazi oggetto della concessione.

2.2 NATURA DEI SERVIZI

Gli interventi prendono spunto da una valutazione oggettiva, fondata sulla singola diagnosi funzionale e dalla scheda personale SIDI, strumento che fornisce una gamma di dati necessaria alla valutazione del tipo di fragilità, evidenziando le esigenze e i bisogni del singolo.

Sulla base del PEI (Progetto Educativo Individuale) vengono assicurati agli ospiti:

- interventi di rilievo sanitario (terapeutico-riabilitativo);
- mantenimento dei livelli acquisiti e delle capacità residue;
- interventi socio-educativi personalizzati e mirati;
- coinvolgimento dei propri familiari nella condivisione e attuazione del piano individuale per dare continuità e completezza all'intervento;
- flessibilità organizzativa volta a promuovere attività ricreative, integrative, socializzanti e sociosanitarie;
- interventi individuali per assicurare lo standard globale di minuti settimanali per ospite, in coerenza con le caratteristiche delle classi SIDI di appartenenza;
- trasporto e consumazione del pasto.

Gli ospiti frequentanti al 31/12/2021 sono 25.

Il Concessionario dovrà garantire inoltre le seguenti attività:

- attività educative rivolte all'autonomia personale del soggetto e al soddisfacimento dei suoi bisogni primari;
- attività espressive, psicomotorie, ludiche/ricreative (anche a carattere sportivo) mirate allo sviluppo/mantenimento delle abilità motorie, psicomotorie, sensoriali ed espressive del soggetto;



- attività educative di socializzazione mirate anche all'approfondimento del rapporto con il proprio contesto relazionale ed il territorio di appartenenza.

Oltre alle attività socio-educativo-formative dovrà essere garantita durante l'orario di funzionamento, adeguata assistenza agli utenti anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale, aiuto al momento della somministrazione dei pasti, ecc.).

2.3 FUNZIONAMENTO

Il CDD dovrà funzionare cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì per almeno 47 settimane all'anno, dalle ore 09.00 alle ore 16.00; è facoltà del Concessionario attivare servizi aggiuntivi con estensione dell'orario di frequenza.

Il calendario sarà definito annualmente sulla base di quanto disposto nella D.G.R. 7/18334 del 23 luglio 2004. L'orario del personale educativo dovrà essere articolato in modo tale da garantire, oltre all'apertura settimanale del servizio, anche un monte ore da dedicare alla programmazione, alla progettazione in fase di avvio dell'anno educativo e alla programmazione/verifica e supervisione, in momenti in cui l'utenza non è presente. Entro il 30/4 di ogni anno dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale una relazione economico-progettuale conclusiva, relativa all'anno precedente finalizzata a rendicontare i costi di esercizio, come richiesto dall'accreditamento regionale.

2.4 UTENZA

Il CDD è rivolto a persone disabili di età compresa tra i 18 e i 65 anni secondo quanto previsto dalla D.G.R n. 7/18334 del 23.07.2004.

In casi eccezionali, e dietro autorizzazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile, potranno essere accolti anche disabili di età inferiore ai 18 anni, ma solo in presenza di specifiche condizioni:

- richiesta del genitore o del tutore/curatore/amministratore di sostegno;
- valutazione dell'U.O. di Neuropsichiatria Infantile di riferimento che attesti la necessità dell'inserimento, presso il CDD;
- possibilità dell'Ente Gestore della struttura di adeguare i propri interventi al minore.

L'ammissione e la dimissione degli utenti disabili al C.D.D. verranno regolate dalla Carta dei Servizi che dovrà essere elaborata a cura del Concessionario e consegnata al Comune entro 90 giorni dall'affidamento del servizio. Per il Comune di Segrate, l'inserimento e la dimissione dovranno essere concordate con l'Assistente Sociale di riferimento.

2.5 PERSONALE

Le prestazioni richieste al personale sono quelle previste dalla normativa dalla D.G.R n. 7/18334 del 23.07.2004 e DGR n. 3450/2012 che Richiede la presenza obbligatoria minima di un mix di figure professionali appartenenti alle aree socio assistenziali, educative, riabilitative e infermieristiche nelle percentuali più consone alle esigenze assistenziali degli ospiti, a cui può concorrere anche il personale medico e psicologico.

Le figure professionali richieste sono le seguenti:

Direzione e Coordinamento del Centro

Il Responsabile dovrà:

- assicurare il buon andamento del Servizio
- svolgere mansioni gestionali, garantendo anche una risposta ai bisogni nell'ambito delle competenze del servizio;
- promuovere interventi di rete con i servizi specialistici del territorio;
- verificare la corretta e completa compilazione delle schede SIDI, verificandone la congruenza con le schede PEI ed i fascicoli sanitari;



- programmare momenti di incontro con le famiglie, sia individuali che di gruppo, tesi a realizzare un clima di fiducia e collaborazione;
- partecipare alle visite ispettive di ATS;
- consegnare entro il 30/4 di ogni anno all'Amministrazione Comunale la relazione economico-progettuale conclusiva, relativa all'anno precedente (v. art. 5 del presente bando).

Il Responsabile inoltre è il referente per le famiglie, per l'ATS e per il Concessionario per quanto riguarda il rapporto con la Sezione Servizi Sociali del Comune di Segrate, con cui terrà periodici incontri.

Coordinamento Educativo

Il Coordinatore sarà tenuto a:

- coordinare l'attività degli educatori/operatori e condurre le riunioni d'équipe, dei tirocinanti, dei volontari;
- compilare il diario quotidiano degli ospiti;
- aggiornare, con cadenza bimensile, le schede personali degli ospiti riferirete alle attività svolte;
- compilare le schede SIDI;
- coordinare le attività interne ed esterne al Centro;
- partecipare alle visite Ispettive ASL;
- collaborare con il Responsabile nella programmazione delle attività educative e di intervento sull'utenza e nella stesura dei Progetti Educativi Individualizzati (P.E.I.);
- partecipare agli incontri individuali e di gruppo con le famiglie, anche al fine di presentare annualmente il P.E.I., formulato con il personale educativo;
- organizzare periodicamente incontri con l'assistente sociale comunale di riferimento, al fine di condividere il P.E.I. e accogliere eventuali richieste o osservazioni da parte delle famiglie.

Il Personale Educativo

Gli educatori dovranno:

- proporre i progetti individualizzati (P.E.I.) anche in collaborazione con le altre professionalità previste;
- realizzare i progetti individualizzati dei singoli ospiti e procedere alla loro verifica partecipare agli incontri individuali con le famiglie;
- raccogliere sistematicamente, mediante osservazioni sugli utenti, elementi utili alla discussione e alla programmazione degli interventi educativi e assistenziali;
- collaborare con il coordinatore educativo all'aggiornamento, bimestrale, del fascicolo individuale degli ospiti e comunque ogni qualvolta vi sia un cambiamento significativo della biopsicosociale, o vi siano eventi la cui registrazione sia utile o necessaria ai fini del progetto individuale e alla corretta compilazione della scheda di rilevazione SIDI;
- partecipare obbligatoriamente ai momenti di formazione ed attuazione dei progetti di formazione permanente;
- partecipare all'incontro finalizzato alla programmazione e alla supervisione delle attività svolte all'interno del CDD;
- occuparsi del trasporto degli utenti dal proprio domicilio al centro e viceversa.

Il personale educativo dovrà inoltre garantire assistenza agli utenti durante l'ingresso e l'uscita dal Centro, la somministrazione dei pasti (comunicando giornalmente il numero degli utenti presenti e delle eventuali diete) e nei momenti di cura e igiene personale.

Ausiliari Socio Assistenziali e Operatori Socio Sanitari

Il personale A.S.A/O.S.S. dovrà garantire:

- l'igiene e cura degli ospiti;
- la cura dell'ambiente durante le attività del Centro;
- il supporto al personale educativo nella realizzazione del P.E.I.;
- il supporto del personale educativo nella mobilitazione corretta del disabile.

Infermiere



Il personale infermieristico dovrà occuparsi:

- della somministrazione della terapia farmacologica agli utenti;
- delle medicazioni e della primaria assistenza sanitaria in caso di necessità;
- del mantenimento dei rapporti con la famiglia al fine di osservare le indicazioni pervenute dal medico curante;
- di formare il personale A.S.A. e O.S.S. relativamente ad attività socio sanitarie prestate.

Addetto alle pulizie

Il personale si dovrà occupare di mantenere l'igiene dell'ambiente durante le attività del centro. In modo particolare:

- riordinare il locale mensa e cucina;
- igienizzare i servizi igienici;
- occuparsi dello smaltimento dei rifiuti;
- svolgere periodicamente interventi di pulizia straordinaria.

Altre figure professionali

Il Concessionario dovrà garantire la presenza di personale qualificato in relazione alle necessità dell'utenza e al P.E.I. elaborato. Le figure, pertanto, potranno essere: fisiatra, fisioterapista, psicologo, psichiatra, ecc.; ciascuna figura dovrà possedere il titolo di studio e l'eventuale abilitazione allo svolgimento della professione.

Le fragilità degli utenti attualmente presenti presso la struttura sono:

Classe Sidi n. ospiti

Classe sidi	Minuti settimanali di assistenza per classi di fragilità ospiti	n. ospiti suddivisi per classi	Frequenza full time f.t part time p.t.	Totale settimanale minuti assistenza
1	1300	5	5 f.t.	6500
2	1100	6	5 f.t. 1 p.t.	6050
3	900	6	6 f.t.	5400
4	750	5	5 f.t.	3750
5	600	3	3 f.t.	1800
totale		25	24 f.t. 1 p.t.	23500

Pertanto rispetto alle 47 settimane di apertura del CDD, sono da garantire 18.408,33 ore annue (391,6 ore settimanali).

Le ore attualmente lavorate risultano superiori per le seguenti motivazioni:

- sostituzioni di assenze determinate dal covid 19, per cui la scelta è stata quella di evitare situazioni di emergenza e garantire l'assistenza necessaria, anche se con un minutaggio eventualmente superiore;
- ore aggiuntive per situazioni particolari definite all'interno del P.E.I, per cui sono stati rilevati bisogni speciali.

Dovrà quindi essere garantita la qualità assistenziale attuale, rimodulando eventualmente la presenza di personale sostitutivo.

Sulla base degli attuali standard di assistenza previsti dalle DGR n. 7/18334 del 23.07.2004 e n. 3540/2012, parametrato sul servizio a seguire deve essere garantito lo standard globale di minuti settimanali per ospiti rispettando i seguenti rapporti:

- 50% figure professionali afferenti all'area educativa, riabilitativa, infermieristica;
- 30% di personale, definito dalla struttura, sulla base dei progetti individualizzati, in possesso di attestato di frequenza a corsi di formazione/aggiornamento/specializzazione in musicoterapica, diplomati in scienze



motorie/ISEF, teatroterapia, arteterapia, psicomotricità, ecc., a cui possono concorrere le figure psicologiche e mediche;

- 20% di personale ASA – Ausiliario socio assistenziale, OSS Operatore socio-sanitario, OTA Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza.

Si precisa che la composizione percentuale dello standard di assistenza deve essere rispettata e potrà pertanto variare in relazione alle necessità determinate dalla classificazione della scheda SIDI degli utenti, tenendo presente che le composizioni percentuali si riferiscono alle funzioni che devono essere garantite dal servizio agli utenti, cioè prestazioni di assistenza diretta alla persona, educative e/o riabilitative e/o infermieristiche e/o assistenziali.

Il Concessionario dovrà assicurare le seguenti figure professionali:

A-- Coordinatore educativo che dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- laurea in scienze dell'educazione e/o in psicologia e/o pedagogia, o in facoltà umanistiche (con comprovati esami in pedagogia, psicologia e sociologia)

oppure

- diploma di educatore professionale con provata esperienza in servizi quali CDD, CSE con almeno 5 anni di coordinamento in tale servizio

B-- Personale educativo che dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Diploma di Educatore Professionale

oppure

- Diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione con specifico indirizzo di educatore professionale, o di altri titoli equipollenti riconosciuti (esempio Laurea in Pedagogia)

C-- Personale dedicato ad attività laboratoriali che abbia sostenuto corsi di formazione/aggiornamento/specializzazione in musicoterapia, teatroterapia, arteterapia, danzaterapia, psicomotricità, diplomati in scienze motorie/ISEF.

D-- Tecnico della riabilitazione che dovrà essere in possesso di idoneo titolo di qualifica professionale.

E-- Ausiliari Socio-Assistenziali, Operatori Socio-Sanitari e OTA Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza che dovranno essere in possesso del relativo attestato di qualificazione.

F-- Personale Infermieristico che dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Diploma di Infermiere Professionale

oppure

- Diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche

2.6 RISTORAZIONE

E' compito del Concessionario provvedere a fornire il pranzo. Nell'ambito del servizio di preparazione e somministrazioni dei pasti dovrà essere garantita:

- il rispetto della normativa vigente;
- la sicurezza igienica;
- l'equilibrio nutrizionale;
- l'appetibilità delle preparazioni presentate;
- la varietà delle preparazioni tenendo conto anche della stagionalità e delle richieste;
- la fornitura di diete differenziate per gli ospiti con particolari patologie.

Il Concessionario provvederà a fatturare mensilmente il costo dei pasti a ciascun utente, poiché tale costo non è compreso nelle rette di frequenza.

2.7 TRASPORTI



Il Concessionario dovrà prevedere il servizio di trasporto dell'utenza residente sul territorio di Segrate, utilizzando mezzi idonei, nel rispetto della normativa vigente, anche relativamente ad eventuali restrizioni dovute alla pandemia.

2.8 SERVIZI INTEGRATIVI

Il Concessionario dovrà attivare servizi integrativi/migliorativi rispetto alle attività, ai giorni e agli orari già in programmazione, a favore di soggetti disabili.

Il Concessionario dovrà, in sede di gara, presentare un progetto dettagliato relativo alle attività aggiuntive proposte con tempi e modalità di realizzazione, giorni, orari, periodicità e numero di utenti coinvolti, considerando che nel quadro economico complessivo è stato inserito un importo annuo di € 50.000,00 dedicato ad attività extra orario.

ART. 3 – ONERI

3.1 Oneri a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri, in particolare:

- la gestione del personale e i relativi oneri;
- la gestione amministrativa e contabile;
- le forniture necessarie al funzionamento dell'attività;
- la gestione dei servizi tecnici, le pulizie, la mensa, i rifiuti, la disinfestazione;
- le manutenzioni degli arredi e delle attrezzature presenti nel CDD, oltre che l'acquisto di ulteriori arredi e/o attrezzature funzionali all'attività;
- la manutenzione ordinaria della struttura, sia interna che esterna;
- i consumi di tutte le utenze che, ove possibile, dovranno essere volturate a nome del Concessionario nonché le spese per la stipula dei nuovi contratti;
- tutti gli oneri fiscali e tributari direttamente o indirettamente connessi e/o conseguenti all'attività in oggetto;
- ogni altra spesa, onere connesso alla concessione ad eccezione di quanto posto espressamente a carico del concedente o di terzi in base alla legge o al presente capitolato.

Il Concessionario si impegna a realizzare nel corso dell'appalto il piano delle opere di manutenzione ordinaria presentato in offerta, con la relativa tempistica, al fine di mantenere in efficienza l'edificio, gli arredi, le attrezzature e gli impianti tecnologici.

In particolare, a titolo solo esemplificativo, il Concessionario deve provvedere:

- all'imbiancatura e verniciatura degli interni quando necessario e quando richiesto dalla Commissione di Vigilanza dell'A.T.S;
- alla sostituzione dei vetri rotti;
- al taglio dell'erba ed alla cura delle piante e delle siepi della zona assegnata in concessione, ad esclusione della potatura delle piante di alto fusto, di competenza del Concedente;
- al controllo e verifica dell'efficienza dei sanitari e delle rubinetterie con eventuale loro sostituzione, nonché pulizia periodica delle relative condotte con spurghi e disinfezioni accurate;
- alla eventuale sostituzione di interruttori, prese elettriche, plafoniere, lampadine e neon;
- alla sostituzione per deterioramento degli arredi, attrezzature ed elettrodomestici, compresi quelli delle cucine e delle lavanderie;
- per le aree esterne, allo sgombero della neve da cortili e vialetti di accesso.



Il personale operante nelle strutture e il tecnico di cui sopra hanno il dovere di segnalare tempestivamente al Comune ogni notizia che possa far ritenere indispensabile, urgente ed opportuno un intervento di manutenzione straordinaria o investimento o la nuova realizzazione di impianti.

I locali, gli arredi, gli impianti e le attrezzature esistenti verranno presi in consegna dal Concessionario all'inizio dell'appalto, previa redazione di apposito verbale e dovranno essere restituiti alla scadenza dello stesso in buono stato, salvo il normale deterioramento d'uso.

I beni acquistati dal Concessionario a integrazione e sostituzione dei beni esistenti deteriorati, verranno ceduti in proprietà al Concedente senza ulteriore corrispettivo.

Ogni diverso utilizzo dei locali, non previsto specificatamente dal presente Capitolato, dovrà essere concordato e autorizzato dal Concedente.

L'uso dei locali non può essere ceduto, neppure temporaneamente, a terzi.

In caso di ammanco di attrezzature, imputabili al Concessionario, oltre all'applicazione delle penali previste, sarà addebitato il prezzo di ciascuno dei beni di cui sopra, determinato in base al valore di iscrizione nel bilancio patrimoniale del Concedente; in caso di rotture o danni ai locali verrà addebitato il costo della riparazione, oltre alle penali previste.

Canone di locazione e utenze

Relativamente alla corresponsione del canone di locazione, la quota è stata calcolata in base a quanto definito nella "Banca dati delle quotazioni immobiliari" predisposta dall'Agenzia delle Entrate per € 61.987,00; il pagamento del canone avviene a cadenza trimestrale posticipata a decorrere dalla data di inizio della concessione.

Relativamente alle utenze, il Concedente chiederà semestralmente il rimborso dei consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento. Attualmente il costo stimato è di € 40.000,00 annui.

3.2 Oneri a carico della Stazione appaltante

Sono a carico della stazione appaltante:

- la manutenzione straordinaria dell'edificio.

ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Servizio dovrà essere operato nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione e tutela dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/18 e del D.Lgs. n. 196/03, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/18 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e comunque delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili *ratione temporis*. L'aggiudicatario dovrà attuare i seguenti adempimenti, secondo le modalità previste dalla legge:

- Individuazione del Titolare del trattamento;
- nomina del Responsabile del trattamento
- identificazione di tutti gli Incaricati del trattamento;
- tutela e protezione dei dati in conformità alla normativa applicabile.

Titolare del trattamento dei dati sarà il Concessionario, che provvederà anche ad individuare ed incaricare il Responsabile del Trattamento. Gli Incaricati del trattamento dei dati su mandato del Responsabile del trattamento gli operatori.

Il Concessionario è tenuto a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa di terzi ivi incluse pubbliche autorità, derivante dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo 4.



PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Con la firma del contratto l'aggiudicatario accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 del codice civile tutte le clausole previste nel presente capitolato nonché quelle contenute in disposizioni di legge e regolamenti dallo stesso richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

L'aggiudicatario deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile; la stazione appaltante potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del servizio fino all'importo complessivo massimo dell'art. 1 della parte I, che ha valore meramente indicativo. In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo precedentemente indicato, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per le prestazioni ordinate.

Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine si riportano i dati del personale impiegato alla data di estinzione del precedente contratto di concessione del servizio, per il numero di ore impiegate nel medesimo servizio, assunti a tempo indeterminato con CCNL Coop Sociali:

qualifica	Livello retributivo	monte ore settimanale	Scatti anzianità maturati	Data prossima maturazione scatto
coordinatore	E1	19	3	Marzo 2023
educatore 1*	D2	38	5	
educatore 2	D2	38	3	Novembre 2022
educatore 3	D2	38	5	
educatore 4	D2	37	1	Dicembre 2023
educatore 5	D2	25	0	Novembre 2023
educatore 6	D2	37	0	Marzo 2023
educatore 7	D2	36	0	Aprile 2023
educatore 8	D2	28	5	
OSS 1	C3	38	5	
OSS 2	C3	38	5	



OSS 3	C3	38	3	
OSS 4	C2	37	1	Dicembre 2022
istruttore ed. fisica	D2	30	1	Febbraio 2023
Addetto pulizie	A1	22.5	5	

*indennità speciale

Non sono presenti lavoratori assunti ai sensi della l.68/99 o per i quali sono previste agevolazioni contributive.

ART. 2 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

L'eventuale revisione dei corrispettivi opererà sulla base di un'istruttoria.

L'aggiudicatario che chieda la revisione in aumento dei corrispettivi ha l'onere di indicare dettagliatamente gli oggettivi e documentati elementi giustificativi a sostegno della propria richiesta.

L'eventuale revisione dei prezzi verrà calcolata sulla base dei costi standard per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT.

La revisione, se concessa, non potrà assolutamente operare retroattivamente bensì solamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte della stazione appaltante, della richiesta dell'aggiudicatario.

La revisione opererà anche in diminuzione, ossia ove i corrispettivi pattuiti si discostino per eccesso dagli aumenti percentuali indicati dall'Osservatorio nel periodo di riferimento.

ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con verbale di avvio dell'esecuzione a firma del direttore dell'esecuzione del contratto, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'onori e dall'offerta presentata in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del codice dei contratti pubblici, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

ART. 4 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'aggiudicatario comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, fatta salva la speciale disciplina prevista dagli articoli 48, commi 17 e 18, nonché 110 del codice dei contratti pubblici.

ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA



Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della sezione Gare. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. essere conforme allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018 (è necessaria la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa);
2. essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
3. indicare la durata del contratto e, pertanto, la validità temporale della polizza;
4. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della



firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del codice dei contratti pubblici il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia.

Qualora la stazione appaltante richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva dovrà essere adeguatamente integrata.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare e/o prorogare il contratto, l'aggiudicatario è tenuto a prestare una nuova cauzione avente le caratteristiche sopra indicate.

ART. 6 – MODIFICHE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE

Si applicano al presente affidamento, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 106 (modifiche del contratto) del Codice dei contratti pubblici.

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del codice dei contratti pubblici le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario (o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti pubblici.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del codice dei contratti pubblici.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 107 (sospensione) del codice dei contratti pubblici.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ART. 7 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non potrà essere autorizzato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.



A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 646/1982, come modificata dall'art. 2 del d.lgs. 139/1995, convertito nella legge 246/1995.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Prima dell'inizio delle prestazioni le subappaltatrici devono trasmettere all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito (cause ostative di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici e di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo del contratto.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
- c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010;
- d) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.

Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione.



La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore.

Il subappaltatore è responsabile del trattamento dei dati, ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy; la responsabilità è mantenuta comunque in carico all'appaltatore. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.

L'appaltatore ha l'obbligo di:

- comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati;
- inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo (incluso eventuali subappaltatori).

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 9 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'aggiudicatario stipulare una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione delle prestazioni da qualsiasi causa determinati (anche per danni causati dalle imprese subappaltatrici). Tale polizza di responsabilità civile per danni a terzi (persone, animali e cose) deve manlevare completamente la stazione appaltante e avere un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00= (cinquemilioni/00). Eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di garanzia restano a carico del Concessionario non possono essere opposte alla Stazione appaltante.

La polizza di cui sopra dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accesa anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferita specificamente al servizio in questione;
3. prevedere specificamente l'indicazione che *“tra le persone si intendono compresi il personale del Comune di Segrate”*;
4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
5. riportare il massimale sopra indicato.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Segrate, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).

Nel caso che l'aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.



L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Direzione Sicurezza, Ambiente, Politiche Sociali – Sezione Servizi Sociali, entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 10 – PERSONALE

10.1 – Inquadramento contrattuale

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Si rimanda a quanto previsto all'articolo *"Fatturazione e pagamenti"* in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore.

10.2 – Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'aggiudicatario.

10.3 – Adempimenti dell'impresa

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del



documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), delle rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc. nonché dei contratti applicati. Nel caso di lavoratori extracomunitari l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia dei relativi permessi di soggiorno. Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere costantemente aggiornato con eventuali nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o variazioni, con personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque, dalla sostituzione.

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei servizi essenziali. Nei 10 (dieci) giorni successivi dovranno essere comunicate le ore non effettuate dal personale distinte per livello.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

10.4 – Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi

Ai sensi dell'articolo 105, comma 3 lettera a), del codice dei contratti pubblici l'aggiudicatario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato.

Inoltre, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contrattanti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010 (indicazione del CIG).

10.5 – Sicurezza

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).



In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli articoli 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere, entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, apposito "PIANO DI SICUREZZA" relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività della stazione appaltante. Successivamente alla ricezione del "PIANO DI SICUREZZA" verrà eventualmente modificato l'unico D.U.V.R.I., che costituirà allegato al contratto di appalto e nel quale verranno indicate le misure adottate per eliminare le interferenze.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario emetterà fattura al termine di ogni mese, in rate uguali in base al numero di utenti segratesi frequentanti il CDD (meno lo 0,5%, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici). Il pagamento del corrispettivo, subordinato alla stipulazione del contratto, sarà effettuato a scadenze mensili. Al termine del servizio l'aggiudicatario emetterà una fattura finale corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato articolo, che sarà liquidata successivamente all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'aggiudicatario emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

E' obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il Codice Univoco Ufficio, che è un'informazione **obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Segrate
Codice Univoco ufficio:	UFLPIA



Città di Segrate

Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	83503670156
Partita Iva:	01703890150

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Committente (data di invio della medesima all'aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

11.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

11.2 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici.

ART. 12 – VIGILANZA E CONTROLLI



La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto, effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 13 – PENALITÀ

Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale: esse sono da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 14 (*“Esecuzione in danno”*) e 24 (*“Risoluzione del contratto”*), in ipotesi di ritardo e/o inadempimento del Concessionario – con espressa esclusione pertanto delle ipotesi di forza maggiore - la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta ai sensi del presente articolo, le seguenti penali:

PERSONALE:

a.1) €. 200,00 (duecento/00) al giorno in ipotesi di riduzione numerica del personale al di sotto dei rapporti normativamente disposti ovvero in ipotesi di impiego di personale non qualificato; la penale come innanzi quantificata viene applicata per ogni singola unità di personale mancante o non qualificato, sino all'importo massimo giornaliero di EURO 3.000,00 (tremila/00);

a.2) €. 100,00 (cento/00) al giorno per ogni unità di personale nominativamente identificata nell'offerta e quindi espressamente prevista nell'organico ma non impiegata effettivamente in servizio, sino all'importo massimo giornaliero di EURO 3.000,00 (tremila/00);

ORARIO E CALENDARIO DEL SERVIZIO: €. 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata di interruzione del servizio;

CONTRATTO DI LAVORO: nell'ipotesi in cui il trattamento economico riconosciuto ai dipendenti e/o collaboratori della Concessionaria o di eventuali subappaltatori sia inferiore a quello previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Categoria, la penale ammonterà ad un importo pari a 3 volte il valore della differenza tra il trattamento economico previsto dal C.C.N.L., e quello effettivamente praticato;

SERVIZI AUSILIARI:

1) pulizie: €.100,00 (cento/00) per ogni giorno di inosservanza degli obblighi a carico del Concessionario; la penale è raddoppiata quando l'inadempienza riguarda la pulizia straordinaria;

2) ristorazione: €. 350,00 (trecentocinquanta/00) per ogni giorno di inosservanza degli obblighi a carico del Concessionario di cui all'art. 2.6 del presente capitolato.

3) trasporto: €. 350,00 (trecentocinquanta/00) per ogni giorno di inosservanza degli obblighi a carico del Concessionario di cui all'art. 2.7 del presente capitolato.

L'importo delle penali dovute per ogni altro inadempimento o ritardo nell'adempimento delle prestazioni richieste (a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di mancato adempimento di prestazioni offerte dall'aggiudicatario come migliorie, non predeterminate dalla stazione appaltante) è determinato in € 200,00 per ciascun inadempimento.

L'applicazione di n. 3 penali di valore complessivo pari a € 600,00 o il raggiungimento di n. 3 penali nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo alla stazione appaltante per risolvere il contratto per grave inadempimento (si rimanda, in proposito, al successivo art. 24 (*“Risoluzione del contratto”*)).



La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

È sempre fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 14 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 15 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'esecuzione del contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

ART. 16 – TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ E SOGGETTI COMPETENTI A EFFETTUARLA

La verifica di conformità è avviata entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando, per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, sia possibile effettuare tale verifica soltanto in corso di esecuzione contrattuale;
- b) nel caso di appalti di servizi o di forniture con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

La stazione appaltante si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità è svolta dal direttore dell'esecuzione del contratto oppure da apposita commissione.

ART. 17 – TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ; POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine sopra contemplato, verrà trasmessa formale comunicazione all'aggiudicatario.



La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

ART. 18 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA IN CORSO DI ESECUZIONE

Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione saranno invitati ai controlli il responsabile di commessa e il direttore dell'esecuzione o (qualora quest'ultimo svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità) un rappresentante della stazione appaltante.

In occasione di ciascun controllo verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, che sarà trasmesso al responsabile del procedimento entro i successivi 10 (dieci) giorni.

ART. 19 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA; IL PROCESSO VERBALE

Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso al responsabile di commessa del giorno della verifica di conformità definitiva, affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformità definitiva verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, contenente una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, nonché le seguenti indicazioni:

1. eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
2. data della verifica di conformità;
3. generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

ART. 20 – ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'aggiudicatario. Questi, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità gli eventuali mezzi necessari per eseguire le stesse.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.

ART. 21 – VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'aggiudicatario ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.

Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'aggiudicatario, con assegnazione di un termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'aggiudicatario sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

ART. 22 – EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E IRREGOLARITÀ



Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'aggiudicatario, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'aggiudicatario; la certificazione di verifica di conformità.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

ART. 23 – CONTESTAZIONI CHE L'AGGIUDICATARIO PUÒ INSERIRE NEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'aggiudicatario, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dalla ricezione dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

Inoltre il contratto è risolto nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010;
- f) ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
- g) il contraente venga diffidato, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- h) la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 1 giorni solari;
- i) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente capitolato, per oltre 30 giorni;
- j) nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigore dello stesso, il servizio del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della legge 488/1999



stipulata da CONSIP o dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o da altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate oppure risulta presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione e il contraente non intenda adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli;

- k) se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione;
- l) mancata osservanza da parte del personale dell'appaltatore e del subappaltatore degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013;
- m) nell'ipotesi prevista dall'art. 89, comma 9, del codice dei contratti pubblici ossia qualora le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione;
- n) nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del codice dei contratti pubblici, per quanto compatibili con il presente affidamento.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 25 – RECESSO

Ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti pubblici, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs 159/2011, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, qualora lo stesso incorra nella perdita dei requisiti in corso di esecuzione la stazione appaltante ha l'obbligo di recedere dal contratto.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o di altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate a condizioni di maggior vantaggio economico avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 26 – FORO COMPETENTE



Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 27 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 28 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall'efficacia della determinazione di aggiudicazione, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa.

All'aggiudicatario è richiesta la disponibilità della firma digitale.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare o prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 29 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Segrate si appresta a eseguire, La informiamo di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione

Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.

I dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti **dal Comune di Segrate, quale stazione appaltante**, e il trattamento sarà finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici (**d.lgs. 50/2016**).

Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici.



Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.

L'eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

1. soggetti esterni, i cui nominativi sono disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
2. altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
3. ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia);
4. Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
5. Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.



Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Segrate e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

- il **diritto di accesso** dell'interessato (articolo 15) *“L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni [...]”*;
- il **diritto di rettifica** (articolo 16) *“L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa”*;
- il **diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) (articolo 17) *“L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti [...]”*;
- il **diritto di limitazione di trattamento** (articolo 18) *“L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi [...]”*;
- il **diritto alla portabilità dei dati** (articolo 20) *“L'interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora [...]”*;
- il **diritto di opposizione** (articolo 21) *“L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria [...]”*.

L'esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”.

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO



Città di Segrate

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Segrate con sede in via I° Maggio snc, **al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato** scrivendo all'indirizzo mail dpo@comune.segrate.mi.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Comune di Segrate ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche **per l'esercizio dei diritti degli interessati**, all'indirizzo email: dpo@comune.segrate.mi.it o via posta all'indirizzo DPO C/O Comune di Segrate, via I° maggio snc 20054 Segrate (MI).

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la Responsabile della Sezione Servizi Sociali Dr.ssa Michela Gerli

Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente del Settore Sicurezza, Ambiente, Politiche Sociali Dr. Lorenzo Giona

Documento sottoscritto con firma digitale